

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la Legge 5 agosto 1981 n° 416 e s.m.i. (disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) e il DPR 27 aprile 1982 n° 268 che si estende alle rivendite di giornali e riviste;

DATO ATTO che, l'art 6, comma 1, D. Lgs. n. 170 del 24 aprile 2001, " Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica", affida alle regioni il compito di emanare indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi ed elenca i criteri ai quali detti piani devono attenersi.

-che ai sensi dell'art.6, comma 2, del citato D.Lgs. i Comuni sono tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita e che gli stessi sono tenuti alla riformulazione di detti piani a seguito dell'emanazione, da parte delle regioni, degli indirizzi di cui sopra;

-che, a tutt'oggi, la Regione Campania non ha emanato leggi di indirizzo in materia atti ad orientare le attività di pianificazione dei comuni campani;

-che, tuttavia, l'Assessorato Regionale competente ha diramato, in data 21.02.02, la Direttiva 460/SP che ha ribadito l'obbligo per i Comuni di adottare detti Piani, anche in assenza degli indirizzi regionali di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 170/2001, chiarendo che i Comuni privi del suddetto Piano non potranno rilasciare le autorizzazioni per i punti vendita esclusivi;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3 la quale ha modificato il Titolo V della Costituzione trasferendo alle Regioni la potestà legislativa in materia di commercio, in cui è ovviamente da intendersi inclusa anche la vendita di quotidiani e periodici;

RITENUTO di adottare un Regolamento per la rivendita di quotidiani e periodici;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n° 267;

Con voti .....

### **D E L I B E R A**

1-di approvare il Regolamento per la rivendita di quotidiani e periodici, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

2-di dare atto che con il presente deliberato devono intendersi annullate tutte le disposizioni antecedenti adottate in materia.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli, all'unanimità, espressi dai n. consiglieri presenti e votanti;

### **D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

# COMUNE DI TRENTINARA

## PROVINCIA DI SALERNO

piano di sviluppo e di localizzazione

### **DELLE RIVENDITE DI QUOTIDIANI E PERIODICI**

---

D. Lgs. 24 aprile 2001 n.170

**Art.1**  
**(Finalità del Piano Comunale)**

Il Piano Comunale di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici, di cui all'art.6 del D.Lgs.170 del 24 aprile 2001, di seguito denominato piano comunale, si pone come obiettivo, ai sensi della legge 13/04/99 n.108 art.3 comma 1 e del D.Lgs.170/01 art.2, comma 6, il riordino in maniera organica della diffusione della stampa quotidiana e periodica tenuto conto della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.

Per tutto quanto non previsto dai provvedimenti prima citati e dal presente piano, si applica il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio", a norma dell'art.4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n.59.

**Art.2**  
**(Campo di applicazione del Piano Comunale)**

Il rilascio delle autorizzazioni amministrative dei punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici su tutto il territorio comunale è regolamentato dalle presenti norme.

Il Piano Comunale, a decorrere dalla data della sua definitiva approvazione, ha validità quadriennale.

Il Piano Comunale può essere sottoposto a variazione anche prima della sua scadenza quadriennale, qualora si determinino situazioni normative di riferimento nuove o condizioni sociali, demografiche ed economiche nel territorio comunale diverse da quelle in essere all'adozione del medesimo e che pregiudichino la funzionalità del servizio.

**Art.3**  
**(Zone)**

Il territorio comunale è considerato come un'unica zona.

**Art.4**  
**(Sistema di vendita della stampa e autorizzazione)**

Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e non esclusivi; i punti vendita esclusivi sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; i punti vendita non esclusivi sono gli esercizi che, in aggiunta alle altre merci, sono autorizzati alla vendita o solo di quotidiani o solo di periodici.

L'attività di vendita in punti esclusivi e non esclusivi è soggetta al rilascio di autorizzazione comunale.

Le tipologie di punti vendita non esclusivi sono le seguenti:

- bar;
- rivendite di generi di monopolio;
- punti vendita di medie e grandi dimensioni di almeno 700 mq;
- punti vendita prevalenti di libri e prodotti affini di almeno 120 mq;
- distributori di carburanti di almeno 1.500 mq;
- punti vendita specializzati (solo per riviste della propria specializzazione).

E' soggetta ad autorizzazione, ma in deroga alla localizzazione di cui al presente piano, la rivendita di giornali, quotidiani e periodici in posti fissi ubicati o da ubicarsi all'interno di stazioni ferroviarie, interporti, autostazioni, ospedali, campeggi organizzati e villaggi turistici.

**Art.5**  
**(Piano e criteri per la concessione di autorizzazioni)**

Per i prossimi anni si prevede di impostare una programmazione dello sviluppo basata sulle seguenti linee direttrici:

- 2 nuove rivendite esclusive o non esclusive.

**Art.6**  
**(Ampliamento delle rivendite)**

Le domande di ampliamento delle rivendite per l'effetto positivo di accrescimento delle superfici espositive e di miglioramento dei livelli di vendita, devono normalmente essere accolte, qualora non sussistano impedimenti di natura urbanistica.

**Art.7**  
**(Trasferimento delle rivendite)**

Le rivendite devono mantenere la localizzazione autorizzata in origine.

Trasferimenti possono essere autorizzati solo nell'ambito del bacino d'utenza in cui le rivendite sono state localizzate.

L'eventuale trasferimento è soggetto a specifica autorizzazione del Comune.

**Art.8**  
**(Autorizzazione amministrativa)**

Sono condizione per il rilascio dell'autorizzazione:

- il possesso dei requisiti previsti all'art.5 del D. Lgs. 114/98;
- la dichiarazione di ottemperanza dell'art.1, numeri 4-5-6-7 della Legge 108/99;
- la compatibilità con i piani di localizzazione delle rivendite esclusive e con i criteri di autorizzazione per le rivendite non esclusive predisposti dal Comune.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti morali ed all'osservanza dei criteri e delle norme stabilite nel presente Regolamento nonché al rispetto delle Leggi vigenti in materia, dei regolamenti comunali di Polizia Urbana, Annonaria, Igienico-sanitaria, delle norme urbanistiche, di quelle relative alle destinazioni d'uso e delle prescrizioni in tema di abbattimento delle barriere architettoniche.

L'autorizzazione amministrativa per l'apertura ed il trasferimento dei punti di vendita esclusivi dei quotidiani e periodici è rilasciata dal Responsabile del Servizio Commercio nel rispetto di quanto previsto dal presente Piano.

L'Amministrazione Comunale, salvo i casi di interruzione dei termini, è tenuta a concludere il procedimento entro il termine di sessanta giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale dell'Ente della richiesta di autorizzazione.

Qualora l'istanza di autorizzazione risulti incompleta ed il richiedente, a seguito di richiesta di integrazione della domanda inoltrata, non presenti la documentazione mancante entro venti giorni, la stessa verrà archiviata per tacita rinuncia.

In caso di chiusura o di impedimento temporaneo dell'attività, la vendita può essere affidata a titolari di altre autorizzazioni o ad altri soggetti.

Prima di affidare ad altri la vendita, i titolari dell'autorizzazione devono comunicare al Sindaco il nominativo e la durata dell'affidamento stesso; qualora ciò non fosse attuato, le imprese editrici e di distribuzione possono provvedere direttamente alla vendita.

L'attività di rivendita di quotidiani e periodici non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001 n.170.

L'autorizzazione comunale è rilasciata dal Responsabile del Servizio Commercio. L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività esclusivamente una determinata impresa, in una definita ed univocamente individuata ubicazione.

E' previsto il rilascio della autorizzazione nei seguenti casi:

- apertura di un nuovo punto di vendita;
- trasferimento del punto di vendita.

Le domande di autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento di sede di un punto vendita , vanno indirizzate al Comune di Trentinara e devono essere presentate in bollo, preferibilmente, secondo la modulistica appositamente predisposta dall'Ufficio.

In ogni caso l'istanza deve essere corredata da:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all'art.5 comma 2 del D.Lgs. 114/98, qualora non venga dichiarata sul modello di domanda fornito dall'Ufficio;
- Stralcio planimetrico di zona con l'individuazione esatta della zona di piano prescelta;
- Fotocopia di un proprio documento di identità (ai sensi dell'art.38, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n.445, recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

Le domande presentate a mezzo posta devono essere inoltrate con raccomandata A/R. In tal caso per data di presentazione si intende quella di acquisizione della stessa al protocollo generale dell'Ente.

#### **Art.9**

##### **(Cessazione e subingresso nell'attività)**

La cessazione dell'attività è soggetta alla relativa comunicazione al Comune, preferibilmente redatta secondo la modulistica predisposta dal Comune stesso.

La comunicazione di subingresso per causa di morte deve essere presentata a pena di decadenza entro 12 mesi dal decesso.

In caso di morte del titolare la comunicazione di subingresso per atto tra vivi è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 114/1998.

Il trasferimento di titolarità della rivendita, per atto negoziale o di successione ereditaria, comporta il trasferimento dell'autorizzazione.

Il soggetto subentrante può iniziare l'attività di vendita, senza attendere il decorso dei 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune.

#### **Art.10**

##### **(Criteri di priorità per la concessione delle autorizzazioni)**

Per la concessione di nuove autorizzazioni valgono i seguenti criteri di priorità:

- trasferimento di attività già esistenti
- miglior soluzione urbanistica in termini di localizzazione, accessibilità e disponibilità di aree di sosta e parcheggio
- ordine cronologico di presentazione
- aver presentato domanda di sperimentazione.

#### **Art.11**

##### **(Autorizzazione per la vendita su aree pubbliche e automatica)**

La consegna porta a porta e la vendita itinerante svolte a cura di editori, distributori e rivenditori, non è soggetta ad alcuna autorizzazione.

La vendita in forma itinerante può essere svolta anche da incaricati degli editori, distributori e rivenditori purché muniti di specifico tesserino di riconoscimento rilasciato dall'editore, distributore o rivenditore contenente le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione dell'impresa incaricante e la sede, nonché la natura dell'incarico.

La vendita con distributori automatici installati all'interno o nelle immediate adiacenze delle rivendite, non è soggetta ad autorizzazione; in ogni altro caso è necessaria una autorizzazione che sarà rilasciata nel rispetto del presente piano.

#### **Art.12**

##### **(Decadenza e revoca dell'autorizzazione)**

L'autorizzazione decade o viene revocata dal Responsabile del Servizio Commercio nei seguenti casi:

- nel caso in cui l'esercizio non venga attivato entro 180 (centottanta) gg. Dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 12 mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- nel caso in cui il titolare dell'attività perda i requisiti morali di cui all'art.5, comma 2, del D. Lgs. 114/98;
- recidività nel riservare diverso trattamento alle varie testate.

### **Art.13 (Esenzione dall'autorizzazione)**

L'autorizzazione non è richiesta:

- per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni di pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa, per la vendita delle proprie pubblicazioni nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate
- per la vendita anche a mezzo di distributori automatici, di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole
- per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti a mezzo di propri dipendenti ovvero a mezzo di incaricati con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
- per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisca un servizio ai clienti
- per la vendita in strutture pubbliche o private rivolta esclusivamente al pubblico che ne ha accesso.

### **Art.14 (Ferie)**

I titolari delle autorizzazioni per i punti vendita esclusivi devono comunicare al Comune il periodo di chiusura per ferie; va sempre essere garantita l'apertura di almeno 1 rivendita.

### **Art.15 (Sanzioni amministrative)**

Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate secondo quanto previsto dall'art.22 (Tit.VII) del D. Lgs.114/98.

### **Art.16 (Norma di rinvio)**

Per quanto non previsto dalla presente normativa valgono le disposizioni di legge in vigore, nonché le disposizioni degli altri Piani e regolamenti comunali vigenti.